Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 105° — Numero 240

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Martedì, 29 settembre 1964 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI – TEL. 650-139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO – LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA – CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
Annuo L. **17.030** - Semestrale L. **9.020** - Trimestrale L. **5.010** -
Un fascicolo L. **75** - Fascicoli annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. **13.530** - Semestrale L. **7.520** - Trimestrale L. **4.010** -
Un fascicolo L. **65** - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

Avviso di rettifica

Nel comunicato concernente la presentazione al Capo dello Stato delle lettere credenziali da parte di Sua Eccellenza il sig. Carlos Ramirez MacGregor, pubblicato alla pagina 3546 della *Gazzetta Ufficiale* n. 201 del 18 agosto 1964, ove è scritto: « ... in qualità di Ambasciatore della Repubblica Dominicana », leggasi: « ... in qualità di Ambasciatore del Venezuela ».

(7545)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 19 settembre 1964, n. 789.

Aumento del fondo di dotazione dell'Ente Nazionale Idrocarburi.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di lire 125 miliardi da conferire nel fondo di dotazione dell'ENI, istituito con legge 10 febbraio 1953, n. 136.

Art. 2.

La somma di cui al precedente articolo sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero delle partecipazioni statali come segue:

lire 12,5 miliardi a valere sull'esercizio finanziario 1963-64;

lire 12,5 miliardi per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964;

lire 20,5 miliardi a valere sull'esercizio finanziario 1965;

lire 20,5 miliardi a valere sull'esercizio finanziario 1966;

lire 18 miliardi a valere sull'esercizio finanziario 1967;

lire 20,5 miliardi a valere sull'esercizio finanziario 1968;

lire 20,5 miliardi a valere sull'esercizio finanziario 1969.

Art. 3.

All'onere di lire 12,5 miliardi relativo all'esercizio 1963-64 ed a quello di pari importo, relativo al periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 si farà fronte mediante corrispondenti aliquote delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione del decreto-legge 23 febbraio 1964, numero 25, concernente modificazioni al regime fiscale della benzina, degli idrocarburi aciclici, saturi e naftenici, liquidi e dei gas di petrolio liquefatti per l'autotrazione.

Art. 4.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 settembre 1964

Per il Presidente della Repubblica

Il Presidente del Senato
MERZAGORA

MORO — BO — PIERACCINI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 19 settembre 1964, n. 790.
Aumento del fondo di dotazione dell'Istituto per la ricostruzione industriale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il fondo di dotazione dell'Istituto per la ricostruzione industriale (IRI) è aumentato di lire 125 miliardi.

La somma di cui al precedente comma sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero delle partecipazioni statali come segue:

lire 12,5 miliardi a valere sull'esercizio finanziario 1963-64;

lire 12,5 miliardi per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964;

lire 20,5 miliardi a valere sull'esercizio finanziario 1965;

lire 20,5 miliardi a valere sull'esercizio finanziario 1966;

lire 20,5 miliardi a valere sull'esercizio finanziario 1967;

lire 20,5 miliardi a valere sull'esercizio finanziario 1968;

lire 18 miliardi a valere sull'esercizio finanziario 1969.

Art. 2.

All'onere di lire 12,5 miliardi relativo all'esercizio 1963-64 ed a quello di pari importo per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964, si farà fronte con corrispondenti aliquote delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione del decreto-legge 23 febbraio 1964, n. 26, concernente l'imposta speciale sugli acquisti di alcuni prodotti.

Art. 3.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 settembre 1964

Per il Presidente della Repubblica

Il Presidente del Senato
MERZAGORA

MORO — BO — PIERACCINI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 19 settembre 1964, n. 791.
Aumento del capitale della Società per azioni « Nazionale Cogne ».

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di lire 7 miliardi per la sottoscrizione, da parte dello Stato - Ministero delle partecipazioni statali, di nuove azioni della Società per azioni « Nazionale Cogne », in occasione di aumenti di capitale.

La spesa di cui al precedente comma sarà ripartita in ragione di lire 3 miliardi a valere sull'esercizio 1963-1964; di lire 3 miliardi per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964; di lire 1 miliardo a valere sull'esercizio 1965.

Art. 2.

All'onere di lire 3 miliardi, relativo all'esercizio 1963-64, si farà fronte con corrispondenti aliquote, per lire 2 miliardi, delle maggiori entrate derivanti dalla applicazione del decreto-legge 23 febbraio 1964, n. 26, concernente l'imposta speciale sugli acquisti di alcuni prodotti e, per lire 1 miliardo, di quelle derivanti dalla applicazione del decreto-legge 23 febbraio 1964, n. 25, concernente modificazioni al regime fiscale della benzina, degli idrocarburi aciclici, saturi e naftenici, liquidi e dei gas di petrolio liquefatti per autotrazione.

All'onere di lire 3 miliardi relativo al periodo 1° luglio-31 dicembre 1964, si farà fronte con corrispondenti aliquote delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione del citato decreto-legge 23 febbraio 1964, n. 26.

Art. 3.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 settembre 1964

Per il Presidente della Repubblica

Il Presidente del Senato
MERZAGORA

MORO — BO — PIERACCINI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 19 settembre 1964, n. **792**.
Aumento del capitale sociale dell'A.M.M.I. Società per azioni.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di lire 10 miliardi per la sottoscrizione, da parte dello Stato - Ministero delle partecipazioni statali, di nuove azioni dell'A.M.M.I. Società per azioni, in occasione di aumenti di capitale e per la eventuale sottoscrizione di azioni inoptate.

La spesa di cui al precedente comma sarà ripartita in ragione di lire 3 miliardi a valere sull'esercizio finanziario 1963-64; di lire 3 miliardi per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964; di lire 3 miliardi a valere sull'esercizio 1965; di lire 1 miliardo a valere sull'esercizio 1966.

Art. 2.

All'onere di 3 miliardi relativo all'esercizio 1963-64 ed a quello di pari importo per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964, si farà fronte con corrispondenti aliquote delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione del decreto-legge 23 febbraio 1964, n. 25, concernente modificazioni al regime fiscale della benzina, degli idrocarburi aciclici, saturi e naftenici, liquidi e dei gas di petrolio liquefatti per autotrazione.

Art. 3.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 settembre 1964

Per il Presidente della Repubblica

Il Presidente del Senato
MERZAGORA

MORO — BO — PIERACCINI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° luglio 1964, n. **793**.
Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale « L. Settembrini » di Maddaloni (Caserta).

N. 793. Decreto del Presidente della Repubblica 1° luglio 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale « L. Settembrini » di Maddaloni (Caserta), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *settembre* 1964
Atti del Governo, registro n. 186, *foglio n.* 47. — DI PRETORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° luglio 1964, n. **794**.
Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale « Fabrizio Prandina », di Busto Arsizio.

N. 794. Decreto del Presidente della Repubblica 1° luglio 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione la Cassa scolastica della Scuola media statale « Fabrizio Prandina », di Busto Arsizio, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *settembre* 1964
Atti del Governo, registro n. 186, *foglio n.* 49. — DI PRETORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 agosto 1964, n. **795**.
Erezione in ente morale dell'Associazione « Istituto Riccoboni - Centro Rieducazione Professionale Mutilati Invalidi Civili (C.R.P.M.I.C.), con sede in Treviso.

N. 795. Decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'Associazione « Istituto Riccoboni - Centro Rieducazione Professionale Mutilati Invalidi Civili (C.R.P.M.I.C.), con sede in Treviso, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *settembre* 1964
Atti del Governo, registro n. 186, *foglio n.* 59. — DI PRETORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 agosto 1964, n. 796.

Erezione in ente morale della « Fondazione Colonia Montana Molinellese », con sede in Molinella (Bologna).

N. 796. Decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, la « Fondazione Colonia Montana Molinellese », con sede nel comune di Molinella (Bologna), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *settembre* 1964
Atti del Governo, registro n. 186, *foglio n.* 64. — DI PRETORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 agosto 1964, n. 797.

Erezione in ente morale della « Fondazione Eliseo e Stellina Stradiotti », con sede in Cremona.

N. 797. Decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, la « Fondazione Eliseo e Stellina Stradiotti », con sede in Cremona, viene eretta in ente morale, concentrata nell'E.C.A. del suddetto Comune, e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *settembre* 1964
Atti del Governo, registro n. 186, *foglio n.* 65. — DI PRETORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 giugno 1964.

Nomina del rappresentante legale del Comitato per la raccolta e la stampa degli scritti di Francesco Saverio Nitti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 2 della legge 30 ottobre 1954, n. 1040, concernente la raccolta e la stampa, a spese dello Stato, degli scritti di Francesco Saverio Nitti;

Visto il proprio decreto 28 dicembre 1954, concernente la composizione del Comitato, previsto dall'art. 2 della predetta legge;

Considerata la necessità di provvedere, a seguito della morte del prof. Vincenzo Arangio Ruiz, alla nomina del rappresentante legale del Comitato predetto;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

La rappresentanza legale del Comitato per la raccolta e la stampa degli scritti di Francesco Saverio Nitti è affidata al prof. Raffaele Ciasca, in sostituzione del prof. Vincenzo Arangio Ruiz deceduto, congiuntamente alla dott.ssa Filomena Bovet Nitti.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 10 giugno 1964

SEGNI

GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *agosto* 1964
Registro n. 62 *Pubblica istruzione, foglio n.* 253. — FIORANI

(7548)

DECRETO MINISTERIALE 28 luglio 1964.

Organizzazione, in Roma, presso la Direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, di una Scuola professionale ferroviaria per laureati in ingegneria e per studenti del 5° anno, con corsi tenuti presso le Università degli studi di Bologna, di Napoli e Roma.

IL MINISTRO
PER I TRASPORTI E PER L'AVIAZIONE CIVILE

Visto l'art. 6 della legge 26 marzo 1958, n. 425, concernente lo stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 29 luglio 1959, n. 647, concernente la regolamentazione del terzo comma del predetto art. 6, circa l'organizzazione delle scuole professionali ferroviarie;

Visto l'ordinamento degli studi della Facoltà di ingegneria delle Università degli studi di Bologna, di Napoli e di Roma, nel quale ordinamento sono comprese determinate materie riguardanti i trasporti ferroviari;

Vista la relazione della Direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato - Servizio affari generali, n. AG.4.2/31813 del 21 luglio 1964, riguardante la proposta organizzazione di una Scuola professionale ferroviaria per laureati e studenti in ingegneria;

Sentito il parere del Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

Per l'anno 1964-65 è organizzata in Roma, presso la Direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, una Scuola professionale ferroviaria i cui corsi verranno tenuti presso la Facoltà di ingegneria delle Università degli studi di Bologna, di Napoli e di Roma, alla condizione che per la rispettiva sede risultino di aver vinto il concorso di ammissione non meno di cinque candidati.

Art. 2.

Il direttore generale delle Ferrovie dello Stato bandirà il relativo concorso di ammissione, specificando il numero dei posti, i requisiti di ammissibilità, le modalità del concorso e le relative materie di esame; le modalità di svolgimento, le materie e gli esami dei corsi professionali; la istituzione e la assegnazione di borse di studio e la decadenza dalle stesse; i controlli da effettuare e la potestà disciplinare sul comportamento degli allievi; le modalità di formazione delle graduatorie ai fini del diretto reclutamento dei migliori allievi.

Il direttore generale medesimo, inoltre, nominerà una Commissione per la Scuola professionale, specificandone la composizione ed i compiti.

Il bando del concorso di ammissione sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Bollettino ufficiale delle Ferrovie dello Stato.

Art. 3.

E' autorizzata:

1) l'erogazione della somma complessiva di lire 6.600.000 (seimilioniseicentomila), in ragione di lire 2.200.000 (duemilioniduecentomila) a favore di ciascuna delle Università degli studi di Bologna, di Napoli e di Roma, a titolo di compenso per l'effettuazione dei corsi professionali (compreso il relativo onere per i

docenti), per l'uso dei locali e delle attrezzature degli Istituti della rispettiva Facoltà, nonchè per i maggiori oneri derivanti dalla frequenza, da parte degli allievi, a lezioni ed esercitazioni su materie universitarie concernenti i trasporti ferroviari, previste a completamento dei corsi della Scuola;

2) l'erogazione della somma complessiva massima di L. 10.000.000 (diecimilioni) per la istituzione, connaturata alla stessa organizzazione della Scuola, di borse di studio da conferire ratealmente agli allievi, secondo l'ordine della graduatoria del concorso di ammissione e nei limiti del detto importo, a titolo di incentivo a prendere parte al concorso ed a seguire i corsi.

Gli importi di cui sopra, per un massimo complessivo di L. 16.600.000 (sedicimilioniseicentomila), faranno carico: per L. 6.600.000 (seimilioniseicentomila) al capitolo 57 « Spese diverse » dello stato di previsione della spesa dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 (Conto 78/G - Part. 1900); per L. 10.000.000 (diecimilioni) al capitolo e conto che saranno stabiliti per l'esercizio 1965.

Art. 4.

Il direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è autorizzato a stipulare la convenzione con le Università degli studi di Bologna, di Napoli e di Roma, per regolare i reciproci rapporti insorgenti dalla organizzazione della Scuola.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 luglio 1964

Il Ministro: JERVOLINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 settembre 1964
Registro n. 47 bilancio Trasporti, foglio n. 342. — BONOMI

(7339)

DECRETO MINISTERIALE 31 luglio 1964.

Modificazione del decreto ministeriale 19 agosto 1963 concernente la costituzione della Commissione interministeriale consultiva per lo studio delle norme di applicazione della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, sull'impiego pacifico dell'energia nucleare.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto interministeriale 19 agosto 1963, registrato alla Corte dei conti il 5 marzo 1964, registro n. 7 Industria e commercio, foglio n. 67, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 103 del 27 aprile 1964, concernente la costituzione della Commissione interministeriale consultiva per lo studio delle norme di applicazione della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, sull'impiego pacifico dell'energia nucleare;

Visto l'art. 5, ultimo comma, del citato decreto, in cui si stabilisce che le spese derivanti dal decreto stesso dovranno gravare sul capitolo 16 del bilancio del Ministero dell'industria e del commercio per l'esercizio finanziario 1963-64;

Considerato che con decreto del Ministro per il tesoro in data 15 ottobre 1963, n. 158717 (registrato alla Corte dei conti il 31 dicembre 1963, registro n. 38, foglio numero 245) nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria e commercio per l'esercizio 1963-64, è stato, tra gli altri, istituito il capitolo 62 *quinquies*, destinato a far fronte alle spese per gettoni di presenza e compensi ai componenti delle Commissioni aventi competenza in materia di impiego pacifico dell'energia nucleare;

Decreta:

Art. 1.

L'ultimo comma dell'art. 5 del decreto interministeriale 19 agosto 1963 è sostituito dal seguente:

« Le spese derivanti dall'applicazione del presente decreto faranno carico al capitolo 62 *quinquies* del bilancio del Ministero dell'industria e del commercio per l'esercizio finanziario 1963-64 ».

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato, previa registrazione alla Corte dei conti, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 31 luglio 1964

Il Ministro per l'industria e il commercio
MEDICI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 settembre 1964
Registro n. 18 Industria e commercio, foglio n. 295

(7502)

DECRETO MINISTERIALE 24 settembre 1964.

Rimborso alla produzione di amidi ottenuti con impiego di granoturco e grano tenero.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
I Ministri per il bilancio, per il tesoro, per l'agricoltura e foreste, per l'industria e commercio e per il commercio con l'estero;

Vista la legge 14 ottobre 1957, n. 1203, con la quale è stato ratificato e reso esecutivo il Trattato istitutivo della Comunità Economica Europea;

Vista la legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424, ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 13 febbraio 1896, n. 65, e successive modifiche ed aggiunte;

Vista la tariffa dei dazi doganali d'importazione, approvata con decreto presidenziale 21 dicembre 1961, n. 1339, e successive modifiche ed aggiunte;

Visto il regolamento n. 19 adottato dal Consiglio dei Ministri della Comunità Economica Europea il 4 aprile 1962, per una graduale attuazione di una organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali;

Visto il regolamento n. 55, adottato dal Consiglio dei Ministri della Comunità Economica Europea il 30 giugno 1962, concernente il regime dei prodotti trasformati a base di cereali;

Visto l'art. 6 del decreto-legge 30 luglio 1962, n. 955, convertito nella legge 28 settembre 1962, n. 1433, con il quale è stato stabilito un rimborso alla produzione per il granoturco ed il grano tenero utilizzati alla produzione di amidi;

Visto il regolamento della Commissione della Comunità Economica Europea adottato il 20 dicembre 1962, n. 165, che fissa un tasso di conversione del grano tenero in farina per il calcolo del rimborso alla produzione di amido;

Visto il regolamento C.E.E. n. 24 adottato dal Consiglio dei Ministri della Comunità Economica Europea il 21 marzo 1963 che modifica il regolamento n. 55 del Consiglio, per quanto riguarda l'ammontare massimo del rimborso alla produzione per amido di grano tenero;

Visto il decreto ministeriale 10 maggio 1963, che determina le norme e le condizioni per la concessione del rimborso alla produzione di amidi ottenuti con impiego di granoturco e di grano tenero;

Visto il regolamento n. 50 adottato dal Consiglio dei Ministri della Comunità Economica Europea il 21 giugno 1963 che proroga ed adotta alcune disposizioni relative alla restituzione alla produzione per gli amidi e le fecole;

Visto il decreto ministeriale 26 novembre 1963 col quale vengono fissate fino al 30 giugno 1964 le norme e le condizioni per la concessione del rimborso alla produzione di amidi ottenuti con impiego di granoturco e di grano tenero;

Visto il regolamento n. 75/64 adottato dal Consiglio dei Ministri della Comunità Economica Europea il 26 giugno 1964 che proroga dal 1° luglio 1964 al 30 settembre 1964 il rimborso alla produzione di amidi ottenuti con impiego di granoturco e di grano tenero;

Ritenuto che occorre determinare la misura del rimborso da accordarsi a decorrere dal 1° luglio 1964 fino al 30 settembre 1964;

Decreta:

Art. 1.

Il rimborso alla produzione di amidi di cui all'art. 6, paragrafo 5, del decreto-legge 30 luglio 1962, n. 955, convertito nella legge 28 settembre 1962, n. 1433, è stabilito nelle seguenti misure per il periodo dal 1° luglio 1964 al 30 settembre 1964:

1) nei limiti di un contingente di quintali 2.625 di grano tenero, in un ammontare pari alla differenza tra il prezzo di entrata del grano tenero, in vigore alla data d'impiego, e 7 unità di conto per ogni cento chilogrammi di cereale;

2) per i quantitativi di frumento eccedenti detto contingente, in un ammontare pari alla differenza tra il prezzo di entrata del grano tenero, in vigore allo inizio della campagna di commercializzazione 1964-65 e 7 unità di conto, per ogni cento chilogrammi di cereale;

3) in un ammontare pari alla differenza tra il prezzo di entrata del granoturco, in vigore all'inizio della campagna di commercializzazione 1963-64, e 6,10 unità di conto, per ogni cento chilogrammi di detto cereale.

Art. 2.

Qualora per la produzione di amidi venga impiegata direttamente farina di grano tenero, il rimborso è determinato in base al tasso di conversione stabilito dal Regolamento della Commissione della Comunità Economica Europea del 20 dicembre 1962, n. 165, nella misura di kg. 140 di grano tenero per 100 kg. di farina.

Art. 3.

Nel caso che alla fabbricazione di amidi siano destinati grano tenero, granoturco e farina di grano tenero importati dall'estero, un conguaglio sarà effettuato tra il prelevamento applicato ai cereali importati ed il rimborso di cui ai precedenti articoli.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 24 settembre 1964

Il Ministro per le finanze
TREMELLONI

Il Ministro per il bilancio
PIERACCINI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per l'industria e commercio
MEDICI

Il Ministro per il commercio con l'estero
MATTARELLA

(7552)

DECRETO MINISTERIALE 26 settembre 1964.

Misura dell'indennità integrativa speciale per l'anno finanziario 1965 a favore del personale statale in attività di servizio ed in quiescenza.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti gli articoli 1 e 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni (per ultimo con gli articoli 6 e 7 della legge 10 agosto 1964, n. 656), istitutivi della indennità integrativa speciale a favore del personale statale in attività di servizio ed in quiescenza;

Vista la lettera dell'Istituto centrale di statistica n. 27959 di prot., del 25 settembre 1964, dalla quale risulta che la media aritmetica degli indici mensili del costo della vita per il settore dell'industria e del commercio, per il periodo 1° luglio 1963-30 giugno 1964, rispetto all'indice del giugno 1956 considerato uguale a 100, è pari a 131,54, con un aumento, quindi, del 31,54%;

Considerata la necessità di determinare le misure della indennità integrativa speciale per l'esercizio finanziario 1965, applicando, sulla base mensile fissata in lire 40.000 per il personale statale in attività di servizio ed in lire 32.000 per quello in quiescenza, la predetta percentuale di aumento del costo della vita, arrotondata al 32% ai sensi delle norme surrichiamate;

Decreta:

Per l'esercizio finanziario 1965, l'indennità integrativa speciale di cui agli articoli 1 e 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, è dovuta

nella misura mensile netta di lire 12.800 per il personale statale in attività di servizio e di lire 10.240 per quello in quiescenza.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 26 settembre 1964

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 settembre 1964
Registro n. 25 Tesoro, foglio n. 383

(7555)

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 23 settembre 1964.

Proroga della gestione commissariale del comune di Latina.

Relazione illustrativa

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 20 giugno 1964 è stato sciolto il Consiglio comunale di Latina e nominato un commissario straordinario per la gestione del Comune stesso nella persona del vice prefetto dott. Carlo De Nardo.

Alla scadenza del periodo di tre mesi di cui al primo comma dell'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, la situazione è però tale da richiedere la proroga dell'amministrazione straordinaria. Infatti il commissario straordinario ha tuttora in corso di trattazione importanti provvedimenti amministrativi concernenti la sistemazione dei servizi comunali, nonchè lo sviluppo e l'espansione della città, per cui la cessazione della gestione commissariale sarebbe di notevole pregiudizio alla civica azienda.

Per tali motivi, con decreto prefettizio di pari data è stato provveduto alla proroga della gestione predetta, ai sensi dell'art. 103, del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839, richiamato in vigore dall'art. 10 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570.

Latina, addì 23 settembre 1964

Il prefetto: PIGNATARO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI LATINA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica, in data 20 giugno 1964, con il quale è stato sciolto il Consiglio comunale di Latina e nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del suddetto Comune il vice prefetto dott. Carlo De Nardo;

Ritenuta la necessità che — venuto a scadere il termine di tre mesi di cui al primo comma dell'art. 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, la gestione commissariale venga prorogata, ai sensi del secondo comma della succitata disposizione, al fine di consentire al commissario straordinario di portare a compimento complessi e delicati affari interessanti la civica azienda ed ultimare la sistemazione di numerosi servizi comunali;

Visto l'art. 103 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839 e l'art. 10 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570;

Decreta:

La gestione commissariale del comune di Latina, affidata al vice prefetto dott. Carlo De Nardo con decreto del Presidente della Repubblica del 20 giugno 1964, è prorogata ai sensi di legge.

Latina, addì 23 settembre 1964

Il prefetto: PIGNATARO

(7549)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Circolare n. 1089 del 25 settembre 1964
Prezzi dei carboni fossili

Con circolare n. 1089 del 25 settembre 1964 è stata data comunicazione della seguente deliberazione adottata dalla Giunta del Comitato interministeriale dei prezzi.

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Sentita la Commissione centrale prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347);

Considerata l'urgenza (art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 896 del 15 settembre 1947);

Delibera:

I. — PREZZI DEI CARBONI FOSSILI ESTERI

A parziale modifica delle disposizioni contenute nel provvedimento n. 1077 del 4 giugno 1964, con decorrenza immediata, i prezzi del carbone non sdoganato, per tonnellata metrica resa cif porti Alto Tirreno, vengono modificati come appresso.

I prezzi si riferiscono alle pezzature di origine dei carboni di qualità primaria o comunque con non più del 5 % di umidità e del 10 % di ceneri sul secco fatta esclusione per i minuti non lavati e per le voci per le quali è fatta menzione delle qualità secondarie.

I prezzi cif sottoindicati sono determinati per i porti dell'Alto Tirreno. Per i porti del Basso Tirreno i prezzi cif vanno maggiorati di L. 100 a tonnellata per i porti di Civitavecchia e Napoli e di L. 200 a tonnellata per i porti rimanenti del Basso Tirrento e per quelli della Sicilia e della Sardegna; per gli altri porti gli stessi prezzi vanno maggiorati di L. 400 a tonnellata.

Per il carbone americano sbarcato a Savona funivie il prezzo cif è ridotto di L. 100 a tonnellata. Per il carbone sbarcato in più porti è consentita una ulteriore maggiorazione su quelle precedentemente previste fino al massimo di L. 250 a tonnellata, che dovrà peraltro essere autorizzata dai Comitati provinciali dei prezzi competenti per territorio con apposita lettera i cui estremi saranno riportati nella fattura dell'importatore.

CARBONI AMERICANI

1. *Antracite*:		
pezzatura da 60 a 80 mm.	L.	
pezzatura da 40 e 60 mm	»	15.260
pezzatura da 20 a 40 mm.	»	15.410
pezzatura da 10 a 20 mm.	»	13.940
2. *Carboni bituminosi*:		
A) *basse materie volatili* (da vapore e da coke)		
pezzatura grigliato in miniera	L.	9.710
minuti da coke	»	9.490
B) *medie materie volatili* (da vapore e da coke)		
pezzatura grigliato in miniera	»	9.710
tout venant e minuto (slack 0×2 e run of mine)	»	8.680
C) *alte materie volatili*:		
carbone da gas	»	8.890
carbone da gassogeno (gas producer) grigliato in miniera:		
imbarcato ad Hampton Roads	»	9.060
tout venant e minuto (slack 0×2 e run of mine)	»	8.250
3. *Coke di petrolio*	»	13.970

CARBONE POLACCO

(Via mare)

Pezzatura oltre 30 mm.	L. 9.920
Granitello (da 16 a 31 mm.)	» 7.740
Granitello (da 8 a 16 mm.)	» 7.620
Minuto	» 6.410

CARBONI RUSSI

(cif Adriatico e Tirreno)

1. *Antracite*:

pezzatura superiore a 25 mm. con tolleranza del 25 % di pezzatura inferiore a 25 mm.	L. 15.750
pisello (da 13 a 30 mm.)	» 13.700
minuto	» 8.440

2. *Carbone da gas* » 5.910

ANTRACITE SUD-AFRICA

(cif Adriatico e Tirreno)

Pezzatura da 40 a 60 mm.	L. 13.110
Pezzatura da 25 a 40 mm.	» 12.890

II. — QUOTA SPESE DI SBARCO CARBONI

A modifica delle precedenti disposizioni, l'aggiornamento della spesa media, per lo sbarco e la messa su vagone o su autocarro dei carboni fossili nello stesso porto, viene attribuito alla competenza dei Comitati provinciali dei prezzi nella cui giurisdizione si trovano i porti di sbarco.

Roma, addì 25 settembre 1964

Il Ministro per l'industria e commercio
Presidente della Giunta
MEDICI

(7553)

Circolare n. 1090 del 25 settembre 1964. Determinazione dei prezzi delle sanse vergini di oliva - campagna 1964-65

Con circolare n. 1090 del 25 settembre 1964 è stata data comunicazione della seguente deliberazione adottata dalla Giunta del Comitato interministeriale dei prezzi.

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896 e successive disposizioni;

Vista la legge 21 dicembre 1961, n. 1527;

Sentita la Commissione centrale prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347);

Considerata l'urgenza (art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896);

Delibera:

DETERMINAZIONE DEI PREZZI
DELLE SANSE VERGINI DI OLIVA - CAMPAGNA 1964-65

A parziale modifica dei provvedimenti CIP 28 settembre 1962, n. 1017 e 24 settembre 1963, n. 1043, vengono stabiliti come appresso i criteri per la determinazione dei prezzi minimi delle sanse vergini di oliva prodotte nella campagna 1964-65.

1. — I Comitati provinciali dei prezzi, sentiti in sede di Commissione consultiva i rappresentanti delle categorie interessate, fisseranno entro il 20 novembre 1964, con determinazione, pubblicata nel Foglio per gli annunzi legali della Provincia, le caratteristiche medie di resa industriale in olio e di acidità delle sanse vergini di oliva da riferire alla produzione 1964-65.

In ciascuna Provincia le medie in parola saranno determinate per l'intero territorio o per le varie zone di esso, ove gli stessi Cimitati lo ritengano necessario in quanto esistono differenze notevoli di caratteristiche da zona a zona.

Inoltre le medie stesse potranno essere fissate distintamente per le sanse normali e per quelle rimacinate, qualora la produzione di queste ultime abbia particolare rilevanza. In ogni caso per sanse rimacinate debbono intendersi quelle ottenute nei frantoi, nei quali, oltre alla molazza o frangitoio per olive, sia installata ed operante l'apposita molazza per la rimacina delle sanse.

2. — Gli stessi Comitati provinciali dei prezzi fisseranno i prezzi minimi di un quintale di sanse vergini di oliva con umidità del 25 % prodotte nella campagna 1964-65, applicando ai quantitativi di olio, indicati nella seguente tabella per le caratteristiche medie determinate come sopra, la media delle quotazioni registrate dai bollettini della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Bari per l'olio di sansa di oliva rettificato dal 1° novembre 1964 al 30 aprile 1965.

Gradi di acidità	Resa industriale in olio				
	4 %	5 %	6 %	7 %	8 %
6	2,005	2,511	3,017	3,514	4,020
7	1,979	2,478	2,977	3,468	3,967
8	2,953	2,445	2,937	3,422	3,914
9	1,927	2,412	2,897	3,376	3,861
10	1,901	2,379	2,857	3,330	3,808
11	1,875	2,346	2,817	3,284	3,755
12	1,849	2,313	2,777	3,238	3,702
13	1,823	2,280	2,737	3,192	3,649
14	1,797	2,247	2,697	3,146	3,596
15	1,771	2,214	2,657	3,100	3,543
16	1,753	2,192	2,630	3,069	3,508
17	1,735	2,170	2,603	3,038	3,473
18	1,717	2,148	2,576	3,007	3,438
19	1,699	2,126	2,549	2,976	3,403
20	1,681	2,104	2,522	2,945	3,368
21	1,655	2,071	2,482	2,899	3,315
22	1,629	2,038	2,442	2,853	3,262
23	1,603	2,005	2,402	2,807	3,209
24	1,577	1,972	2,362	2,761	3,156
25	1,551	1,939	2,322	2,715	3,103
26	1,516	1,895	2,269	2,653	3,032
27	1,481	1,851	2,216	2,591	2,961
28	1,446	1,807	2,163	2,529	2,890
29	1,411	1,763	2,110	2,467	2,819
30	1,376	1,719	2,057	2,405	2,748
da 31 a 35	0,933	1,166	1,393	1,630	1,862
oltre 35	0,491	0,612	0,729	0,855	0,977

Viene inoltre stabilito che il prezzo minimo per quintale di sansa vergine franco stabilimento di estrazione non dovrà essere comunque inferiore a L. 500.

3. — Le percentuali di umidità in più o in meno del 25 % andranno in diminuzione o in aggiunta del peso della sansa consegnata.

4. — Per la determinazione del prezzo delle sanse vergini di oliva aventi caratteristiche intermedie a quelle indicate nella tabella di cui al punto 2, i Comitati provinciali dei prezzi applicheranno valori modificati in proporzione.

5. — I prezzi fissati secondo i criteri su espressi s'intendono per merce resa franca allo stabilimento di estrazione viciniore efficiente.

Roma, addì 25 settembre 1964

Il Ministro per l'industria e commercio
Presidente della Giunta
MEDICI

(7554)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione del piano di zona del comune di Pistoia

Con decreto ministeriale in data 1° settembre 1964, n. 3056, è stato approvato il piano delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare nel territorio del comune di Pistoia.

Copia di tale decreto sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto Comune e verrà notificata a tutti i proprietari interessati, nella forma delle citazioni ai sensi dell'art. 8, ultimo comma, della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(7315)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della seconda cattedra di « Clinica chirurgica generale e terapia chirurgica » presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Padova.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Padova, è vacante la seconda cattedra di « Clinica chirurgica generale e terapia chirurgica », alla cui copertura la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(7546)

Vacanza della cattedra di « Patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica » presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Milano.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Milano, è vacante la cattedra di « Patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica », alla cui copertura la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(7547)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione del nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica Baraggia Vercellese (Vercelli)

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste n. 11041 in data 23 settembre 1964, è stato approvato, con modificazioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica della Baraggia Vercellese, con sede in Vercelli, deliberato dall'assemblea generale dei consorziati in data 13 luglio 1963.

(7491)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Santi Cosma e Damiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 22 settembre 1964, il comune di Santi Cosma e Damiano (Latina), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.736.465, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7384)

Autorizzazione al comune di Umbertide ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 22 settembre 1964, il comune di Umbertide (Perugia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 81.832.540, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7389)

Autorizzazione al comune di Monte Cerignone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 22 settembre 1964, il comune di Monte Cerignone (Pesaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.635.383, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7394)

Autorizzazione al comune di Acqualagna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 22 settembre 1964, il comune di Acqualagna (Pesaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 42.835.050, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7390)

Autorizzazione al comune di Cantiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 22 settembre 1964, il comune di Cantiano (Pesaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L 35.537.120, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7391)

Autorizzazione al comune di Fratte Rosa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 22 settembre 1964, il comune di Fratte Rosa (Pesaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.821.226, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7392)

Autorizzazione al comune di Frontone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 22 settembre 1964, il comune di Frontone (Pesaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.518.354, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7393)

Autorizzazione al comune di Acerenza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 22 settembre 1964, il comune di Acerenza (Potenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.832.245, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7472)

Autorizzazione al comune di Melendugno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 22 settembre 1964, il comune di Melendugno (Lecce), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 36.186.840, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7473)

Autorizzazione al comune di Santo Stefano di Sessanio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 22 settembre 1964, il comune di Santo Stefano di Sessanio (L'Aquila), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.077.630, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7475)

Autorizzazione al comune di Vittorito ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 22 settembre 1964, il comune di Vittorito (L'Aquila), viene autorizzaato ad assumere un mutuo di L. 3.824.910, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7476)

Autorizzazione al comune di Bianchi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 22 settembre 1964, il comune di Bianchi (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.943.645, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7477)

Autorizzazione al comune di Muro Leccese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 22 settembre 1964, il comune di Muro Leccese (Lecce), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7474)

Autorizzazione al comune di San Salvo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 22 settembre 1964, il comune di San Salvo (Chieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.076.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7478)

Autorizzazione al comune di Acquaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 22 settembre 1964, il comune di Acquaro (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.291.370, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7479)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 186

Corso dei cambi del 28 settembre 1964 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,84	624,83	624,84	624,84	624,83	624,84	624,84	624,84	624,84	624,85
$ Can.	580,81	580,85	580,775	580,875	579,70	580,75	580,925	580,80	580,75	580,80
Fr. Sv.	144.71	144,72	144,7350	144,745	144,70	144,70	144,73	144,70	144,70	144,70
Kr D.	90,25	90,23	90,26	90,225	90,27	90,24	90,2325	90,25	90,24	90,25
Kr N.	87,23	87,22	87,28	87,235	87,20	87,23	87,2312	87,22	87,23	87,23
Kr Sv.	121,64	121,63	121,50	121,45	121,65	121,62	121,415	121,65	121,62	121,62
Fol.	173.34	173,27	173,28	173,25	173,20	173,34	173,27	173,32	173,34	173,33
Fr B.	12,58	12,586	12,5850	12,58625	12,5775	12,58	12,583	12,56	12,58	12,585
Franco francese	127.44	127,48	127,47	127,4775	127,40	127,44	127,4775	127,45	127,44	127,44
Lst	1739,51	1739,05	1739,15	1739 —	1738,75	1738,95	1738,95	1739 —	1738,95	1739 —
Dm. occ.	157,21	157,19	157,21	157,17	157,18	157,20	157,165	157,20	157,20	157,20
Scell. Austr.	24,19	24,19	24,20	24,1985	24,15	24,19	24,1995	24,20	24,19	24,195
Escudo Port.	21,68	21,69	21,68	21,68	21,80	21,60	21,68	21,70	21,68	21,68

Media dei titoli del 28 settembre 1964

Rendita 5 % 1935	104,50
Redimibile 3,50 % 1934	97,975
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	81,65
Id. 5 % (Ricostruzione)	95,125
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	90,775
Id. 5 % (Città di Trieste)	91,70
Id. 5 % (Beni Esteri)	90,85
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1965)	100,10
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1966)	99,575
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	99,625
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	99,825
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	99,525
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	99,725
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	99,50
Id. 5 % (» 1° ottobre 1973)	99,45

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 28 settembre 1964

1 Dollaro USA	624,84
1 Dollaro canadese	580,90
1 Franco svizzero	144,737
1 Corona danese	90,229
1 Corona norvegese	87,233
1 Corona svedese	121,432
1 Fiorino olandese	173,26
1 Franco belga	12,585
1 Franco francese	127,477
1 Lira sterlina	1738,975
1 Marco germanico	157,167
1 Scellino austriaco	24,199
1 Escudo Port.	21,63

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Concorso per l'ammissione alla Scuola professionale ferroviaria per laureati in ingegneria e per studenti del 5° anno - Svolgimento dei corsi - Borse di studio - Assunzione dei partecipanti in servizio ferroviario. (Deliberazione n. 1/AG.4.2 del direttore generale in data 17 settembre 1964).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FERROVIE DELLO STATO

Visto il decreto ministeriale 29 luglio 1959, n. 647, concernente la regolamentazione del terzo comma dell'art. 6 dello stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato, circa l'organizzazione delle scuole professionali ferroviarie;

Visto il decreto ministeriale 28 luglio 1964, n. 715, concernente l'organizzazione di una Scuola professionale ferroviaria per l'anno 1964-1965;

Delibera:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli ed esame, a complessivi trenta posti per l'ammissione alla Scuola professionale ferroviaria, i cui corsi verranno tenuti presso la Facoltà di ingegneria delle Università degli studi di Bologna, di Napoli e di Roma, alla condizione che per la rispettiva sede risultino di aver vinto il concorso di ammissione non meno di cinque candidati.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso, purchè alla data di scadenza del termine per la presentazione della relativa domanda si trovino in possesso di tutti i requisiti prescritti dalle norme vigenti per l'assunzione in servizio ferroviario e non abbiano superato il 28° anno di età:

1) i laureati in ingegneria, esclusi quelli in ingegneria chimica;

2) gli studenti iscritti per l'anno accademico 1964-65, o che siano stati iscritti per il 1963-64, al 5° anno della Facoltà di ingegneria (esclusa l'ingegneria chimica), purchè, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, non debbano ancora sostenere, per completare l'intero piano di studi, più di nove esami, oltre l'esame di laurea.

Alle medesime condizioni possono essere ammessi anche gli studenti fuori corso del 5° anno degli stessi corsi di laurea.

Al concorso non sono ammessi i vincitori del concorso relativo alla Scuola professionale organizzata per l'anno accademico 1963-64, salvo quanto previsto al successivo art. 18.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, su carta bollata da L. 200 e redatta in conformità al modello allegato A), dovrà essere trasmessa (a mezzo posta raccomandata) in maniera che pervenga alla Direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato - Servizio affari generali, piazza della Croce Rossa, Roma, entro il termine perentorio del 30 novembre 1964.

Nell'inoltro della domanda non è consentito alcun tramite e pertanto l'eventuale ritardo nel recapito della medesima non sarà per alcun motivo ritenuto giustificato.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale. Per il dipendente statale è sufficiente il visto del proprio capo dell'ufficio e per il militare alle armi quello del comandante della compagnia o unità equiparata.

In detta domanda il candidato dovrà dichiarare:

il cognome e nome;

la data e il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

gli eventuali servizi prestati come impiegato presso pubbliche Amministrazioni (compresa l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato) e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

il gruppo di materie, di cui al successivo art. 9, prescelto per l'esame di concorso;

la Facoltà di ingegneria (Bologna, Napoli o Roma) presso la quale intenderebbe seguire i corsi della Scuola professionale;

il proprio indirizzo.

Art. 4.

Unitamente alla domanda di partecipazione al concorso, il candidato dovrà produrre:

un certificato, rilasciato dalla rispettiva Università, dal quale risultino gli esami sostenuti ed i voti riportati, nonchè il numero e la specie degli esami eventualmente mancanti per completare il piano di studi previsto per il conseguimento della laurea. Nel certificato medesimo, od in altro aggiuntivo, dovrà altresì risultare: per i laureati, il voto di laurea; per gli studenti, l'anno di corso cui sono iscritti per il 1964-65, o sono stati iscritti per l'anno 1963-64;

i documenti attestanti il possesso di eventuali titoli di merito (culturali, professionali, pubblicazioni), ai fini della attribuzione di puntazioni aggiuntive di cui all'ultimo comma del successivo art. 8.

Art. 5.

L'ammissione alla Scuola professionale è subordinata alla condizione che, nel piano di studi seguito o da seguire dal candidato per il conseguimento della laurea, siano comprese le seguenti materie:

Tecnica ed economia dei trasporti (è considerata equivalente la materia «Trasporti I»);

Trazione elettrica.

In caso contrario, nella domanda di partecipazione al concorso, il candidato dovrà impegnarsi, qualora risulti vincitore del concorso medesimo, a frequentare nell'anno accademico 1964-65 le lezioni delle dette materie presso la prescelta Facoltà di ingegneria ed a sostenerne gli esami presso la Scuola professionale, nella rispettiva località sede dei corsi, restando inteso che gli esami sulle discipline suddette, sostenuti presso la Scuola, non hanno alcun valore accademico.

Art. 6.

Apposita Commissione, nominata dal sottoscritto, esaminerà la posizione dei candidati rispetto al concorso, disponendo le eventuali esclusioni per difetto di requisiti prescritti (il cui possesso verrà accertato direttamente a cura dell'Azienda), sottoporrà agli esami i candidati, eserciterà il controllo sull'espletamento dei corsi e svolgerà tutti gli altri compiti inerenti alla Scuola, di cui ai successivi articoli.

Art. 7.

I concorrenti verranno sottoposti, a cura dell'Azienda, a visita medica per l'accertamento dei requisiti fisici richiesti per l'ammissione in impiego ferroviario con la qualifica di ispettore.

I concorrenti stessi, con la firma che dovranno apporre in calce al certificato sanitario al termine della visita, si intenderanno edotti dell'esito della visita stessa; quelli dichiarati inidonei potranno chiedere, entro i successivi 10 giorni, una visita medica di revisione. A tal fine, gli interessati dovranno far pervenire al presidente della Commissione (Servizio affari generali, piazza della Croce Rossa, Roma) domanda su carta bollata da L. 200 corredata da un certificato medico.

La visita stessa, qualora accordata, sarà praticata a Roma presso il Servizio sanitario delle ferrovie dello Stato.

Coloro che saranno dichiarati inidonei verranno esclusi dal concorso.

Art. 8.

Per i titoli di merito la Commissione disporrà del punteggio seguente:

1) da 18 a 30 punti per la media dei voti riportati in tutti gli esami universitari superati, aggiungendo peraltro 4/10 di punto per ogni esame da sostenere in meno rispetto ai nove esami previsti al precedente art. 2;

2) sino a 3 punti per il voto riportato nell'esame di laurea;

3) sino a 3 punti per il complesso di altri titoli di merito (culturali, professionali, pubblicazioni).

Art. 9.

L'esame di concorso consisterà in un colloquio su uno dei seguenti tre gruppi di materie, a scelta del candidato:

A) Scienza delle costruzioni - Tecnica delle costruzioni.

B) Meccanica applicata alle macchine - Macchine.

C) Fisica tecnica - Elettrotecnica,

e sarà svolto nella località e nei giorni che verranno indicati con apposita credenziale di invito.

Per l'effettuazione del colloquio, la Commissione potrà essere integrata da esperti, designati allo scopo di intesa con le Facoltà di ingegneria sedi dei corsi.

Per la valutazione del colloquio, la Commissione disporrà di 30 punti complessivamente.

Saranno dichiarati idonei i candidati che avranno riportato non meno di 18/30.

La votazione attribuita verrà immediatamente comunicata a ciascun candidato, unitamente al punteggio assegnatogli per i titoli di merito.

Art. 10.

La votazione complessiva ottenuta sommando i punti assegnati per i titoli con i punti attribuiti nel colloquio determinerà la graduatoria di merito.

I candidati classificati ai primi 30 posti saranno dichiarati vincitori del concorso e verranno ammessi quali allievi alla Scuola professionale, rispettivamente nella sede della Facoltà di ingegneria presso la quale, nella domanda di partecipazione al concorso, hanno precisato di voler seguire i corsi.

Secondo l'ordine di graduatoria e nei limiti dello stanziamento previsto, verranno conferite borse di studio, ciascuna dell'importo di L. 300.000 (trecentomila). Tale importo sarà elevato a L. 400.000 (quattrocentomila) per gli studenti iscritti, per l'anno accademico 1964-65, ad Università diverse da quelle sedi dei corsi professionali e per coloro che, già laureati alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, risultino alla data stessa residenti fuori della Provincia ove si trova l'Università sede dei corsi. A tal fine gli interessati saranno invitati a produrre il certificato di residenza, in carta bollata.

L'importo delle borse di studio — previo accantonamento di L. 100.000 (centomila) — verrà corrisposto in quattro rate uguali entro i mesi da marzo a giugno 1965. La rata di marzo si riferirà alle presenze alle lezioni tenute dall'inizio dei corsi a tutto il 28 febbraio; le tre rate successive si riferiranno rispettivamente alle presenze alle lezioni tenute nei mesi di marzo, aprile, maggio. Le rimanenti L. 100.000 (centomila) verranno corrisposte dopo l'assunzione in servizio ferroviario.

Art. 11.

La Scuola professionale comprenderà lo svolgimento dei corsi:

1) Organizzazione ferroviaria;

2) Impianti ferroviari;

per complessive trentasei lezioni per ciascun corso, nei locali e secondo gli orari che verranno stabiliti e resi noti d'intesa con le Facoltà di ingegneria sedi dei corsi. Sentite le Facoltà medesime verranno nominati i docenti e i rispettivi assistenti dei suindicati corsi.

Art. 12.

Oltre agli allievi vincitori del concorso di ammissione, ai corsi della Scuola professionale saranno anche ammessi coloro che siano risultati idonei al concorso medesimo.

La frequenza ai corsi stessi, col superamento dei relativi esami, costituirà in ogni caso titolo di particolare valutazione in sede di partecipazione ai concorsi pubblici per l'ammissione in impiego ferroviario.

Art. 13.

La frequenza ai corsi della Scuola professionale è obbligatoria.

Saranno esclusi dalla concessione del rateo della borsa di studio coloro che, nel periodo cui il rateo stesso si riferisce in base al precedente art. 10, non avranno preso parte ad almeno 2/3 delle lezioni tenute per ciascun corso.

Saranno dichiarati decaduti quali allievi della Scuola ed esclusi dagli esami finali coloro che non avranno preso parte ad almeno 2/3 del complessivo numero di lezioni tenute per ciascun corso.

Art. 14.

I provvedimenti di cui sopra e quelli di cui al successivo art. 15 verranno adottati dalla Commissione, la quale avrà altresì la potestà disciplinare circa il comportamento degli allievi durante le lezioni e potrà decidere l'esclusione dal rateo della borsa di studio o dalla Scuola, di coloro che si rendessero eventualmente demeritevoli.

Art. 15.

La rinuncia, la decadenza o l'esclusione di allievi vincitori del concorso, qualora si verifichino entro il 30 giugno 1965, daranno luogo al subentro di altrettanti allievi idonei al concorso, secondo l'ordine della graduatoria di merito, purchè si trovino ad aver soddisfatto alle richieste condizioni di frequenza di cui all'art. 13.

Art. 16.

Per ciascun allievo verrà istituito un fascicolo individuale nel quale saranno inseriti i relativi atti.

Art. 17.

Nelle sessioni estiva ed autunnale avranno luogo gli esami sui due corsi professionali, nonchè sulle materie di cui al precedente art. 5. A tal fine, la Commissione potrà essere eventualmente integrata da docenti delle rispettive materie.

Per sostenere gli esami gli interessati dovranno avanzare, rispettivamente entro il 20 maggio e 20 settembre 1965, apposita domanda al presidente della Commissione. Le date degli esami verranno direttamente comunicate ai soli allievi che avranno prodotto la relativa domanda.

Gli esami si intendono superati dai candidati cui sia stata attribuita una votazione non inferiore a 18/30; non è consentita la riparazione di esami sostenuti con esito sfavorevole.

Il presidente della Commissione rilascerà, a richiesta, certificazione circa l'esito riportato.

Art. 18.

La Commissione formulerà una prima graduatoria di merito comprendente gli allievi che, entro il 30 giugno 1965, siano in possesso della laurea, ne abbiano fatto pervenire il relativo certificato ed abbiano superato gli esami sui corsi professionali di cui all'art. 11 e quelli sulle materie di cui all'art. 5.

La Commissione medesima formulerà successivamente altre tre graduatorie di merito, comprendenti coloro che si trovino nelle condizioni di cui sopra rispettivamente al 31 agosto 1965; 31 dicembre 1965; 10 maggio 1966.

Nelle due prime graduatorie di cui ai precedenti comma potranno essere altresì compresi, se laureati, gli eventuali allievi vincitori del concorso per la Scuola professionale 1963-1964, i quali, pur avendo superato gli esami di cui agli articoli 5 e 11 nelle previste sessioni, non abbiano acquisito il titolo ad essere inclusi nelle graduatorie del concorso stesso esclusivamente perchè non ancora in possesso della laurea. A tal fine gli interessati saranno tenuti a far pervenire il certificato di laurea rispettivamente entro il 30 giugno 1965 e 31 agosto 1965.

Le graduatorie saranno determinate dalla somma dei punti spettanti in base ai seguenti criteri:

1) da 18 a 30 punti per la media dei voti riportati sia nel colloquio di cui al precedente art. 9, sia in tutti gli esami universitari sostenuti per il conseguimento della laurea ed in quelli di cui al precedente art. 5 eventualmente sostenuti presso la Scuola professionale;

2) da 18 a 30 punti per la media dei voti riportati negli esami finali sui corsi professionali di cui all'art. 11;

3) da 30 a 50 punti per il voto riportato nell'esame di laurea.

Art. 19.

L'assunzione in impiego ferroviario — ai sensi e nei limiti dei comma terzo e quarto dell'art. 6 dello stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e previa applicazione delle norme vigenti sulle riserve dei posti e sulle preferenze e precedenze nelle ammissioni a pubblico impiego — verrà disposta con la qualifica di ispettore

in prova, secondo l'ordine di collocazione nelle quattro graduatorie di merito e previo totale esaurimento di ciascuna delle graduatorie precedenti.

L'assunzione stessa — che resta ovviamente subordinata alla produzione, da parte degli interessati, dei documenti di rito ed all'esito favorevole di un nuovo accertamento dei requisiti fisici richiesti — verrà effettuata con assegnazione dello stipendio iniziale della qualifica, nonchè delle altre competenze spettanti al personale dell'Azienda delle ferrovie dello Stato.

Il trattamento economico avrà inizio dalla data della effettiva assunzione in servizio.

Art. 20.

Durante l'anno del servizio di prova gli assunti saranno tenuti a conseguire, qualora non ne siano già in possesso, l'abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere.

Roma, addì 17 settembre 1964

Il direttore generale: RENZETTI

ALLEGATO *A*)

Su carta bollata da L. 200

Alla Direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato - Servizio affari generali - Piazza della Croce Rossa - ROMA.

Io sottoscritto (1) . . . . nato il . . . . a . . . . (Provincia . . . .) residente a . . . ., presa conoscenza del bando di concorso per titoli ed esame emanato in data . . . ., per l'ammissione alla Scuola professionale ferroviaria, i cui corsi verranno tenuti presso la Facoltà di ingegneria di Bologna, di Napoli e di Roma, domando di partecipare al concorso stesso, dichiarando di accettare le condizioni tutte contenute nel relativo bando.

Dichiaro inoltre:

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di . . . . (per coloro che non siano iscritti o siano stati cancellati dalle liste medesime, indicarne i motivi);

di non aver riportato condanne penali (in caso contrario, indicare le condanne riportate, specificandone le date e le autorità che hanno emesso le sentenze relative);

di aver soddisfatto gli obblighi di leva (in caso contrario, indicare se: riformato, rivedibile, ammesso al beneficio del ritardo, iscritto soltanto nelle liste di leva, ecc.);

di non aver mai prestato servizio presso pubbliche Amministrazioni (compresa la Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato); (in caso diverso, specificare i servizi prestati, le date e le località relative, nonchè le cause dell'eventuale risoluzione dei rapporti di pubblico impiego);

di prescegliere, per l'esame di concorso cui verrà sottoposto in base all'art. 9 del bando, il seguente gruppo di materie: (indicare: *A*) o *B*) o *C*), e precisamente: (specificare le materie);

di avere l'intendimento di seguire i corsi della Scuola professionale presso la Facoltà di ingegneria di . . . . . . (precisare se Bologna, Napoli o Roma).

Allego un certificato rilasciato dall'Università degli studi di . . . ., dal quale risultano gli esami sostenuti ed i voti riportati, nonchè (eventualmente) il numero e la specie degli esami mancanti per completare il piano di studi previsto per il conseguimento della laurea. (Nel certificato medesimo — od in altro certificato aggiuntivo da produrre — dovrà anche risultare: per i laureati, il voto di laurea; per gli studenti, l'anno di corso cui sono iscritti per il 1964-65 o sono stati iscritti per il 1963-64).

Allego inoltre i seguenti documenti attestanti il possesso dei titoli di merito:

1. . . . .
2. . . . .
3. . . . .

(ecc.).

Preciso che nel piano di studi seguito (o da seguire) per il conseguimento della laurea sono (o non sono) comprese le materie (Tecnica ed economica dei trasporti - è considerata equivalente la materia « Trasporti I » - e Trazione elettrica), di cui all'art. 5 del bando di concorso (2).

Chiedo infine che ogni comunicazione relativa al presente concorso mi venga fatta al seguente indirizzo, impegnandomi a comunicare tempestivamente le eventuali successive variazioni (3).

Indirizzo: . . . .

Data . . . .

Firma . . . .
(da autenticare da un notaio o dal segretario comunale)

Allegati: n. . . . .

(1) Scrivere a macchina o a stampatello.

(2) Qualora le dette materie non fossero comprese, il candidato dovrà aggiungere: « Mi impegno, risultando vincitore del concorso, a frequentare nell'anno accademico 1964-65 i relativi corsi presso la Facoltà di ingegneria dell'Università degli studi di . . . . (precisare: Bologna, o Napoli, o Roma) e a sostenerne gli esami presso la Scuola professionale, nella rispettiva località sede dei corsi.

(3) Il candidato alle armi deve indicare anche l'indirizzo civile.

(7340)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso per esami a centonovanta posti di applicato aggiunto nel ruolo della carriera esecutiva dell'Ispettorato del lavoro

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto ministeriale 25 luglio 1963, registrato alla Corte dei conti il 16 settembre 1963, registro n. 9 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 352, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 12 novembre 1963, con il quale è stato bandito un concorso a centonovanta posti di applicato aggiunto nel ruolo della carriera esecutiva dell'Ispettorato del lavoro, riservato a candidati muniti di diploma di istruzione secondaria di primo grado;

Ritenuto che occorre procedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso suddetto;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per esami a centonovanta posti di applicato aggiunto nel ruolo della carriera esecutiva dell'Ispettorato del lavoro, riservato a candidati muniti di diploma di istruzione secondaria di primo grado, è composta come segue:

Presidente:

Lombardi dott. Mario, ispettore generale del ruolo dell'Ispettorato del lavoro.

Membri:

Cingolani dott. Carlo, ispettore capo del ruolo dello Ispettorato del lavoro;

Martire dott.ssa Elisabetta nata Magnani, ispettore capo del ruolo dell'Ispettorato del lavoro;

Braschi dott. Ernesto, ispettore capo del ruolo dell'Ispettorato del lavoro;

Pace dott. Antonio, ispettore capo del ruolo dell'Ispettorato del lavoro.

Segretario:

Marcozzi dott. Enrico, ispettore principale del ruolo dell'Ispettorato del lavoro.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° agosto 1964

Il Ministro: DELLE FAVE

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 settembre 1964
Registro n. 9 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 136

(7403)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI COMO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso al posto di medico condotto vacante nella provincia di Como.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 4212 del 30 giugno 1963, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento del posto vacante della prima condotta medica del comune di Como;

Ritenuto di dover provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso suindicato;

Vista la terna proposta dal comune di Como e dall'Ordine dei medici della Provincia, per la nomina dei rispettivi rappresentanti della Commissione giudicatrice;

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, che ha sostituito l'art. 44 del regolamento sui concorsi per sanitari condotti, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 196;

Decreta

La Commissione giudicatrice del pubblico concorso per il conferimento del posto di medico condotto di cui in narrativa, è costituita come segue:

Presidente:

Zotta dott. Domenico, ispettore amministrativo del Ministero della sanità.

Membri:

Arena dott. Carmine, direttore di sezione nell'Amministrazione civile dell'interno - Prefettura di Como;

Giannattasio dott. Giovanni, medico provinciale superiore di Como;

Stabilini prof. Giuseppe, primario medico dell'Ospedale Sant'Anna di Como;

Nolli prof. Bruno, primario medico dell'Ospedale di Circolo di Cantù;

Bollettino dott. Erminio, medico condotto di Como.

Le funzioni di segretario sono affidate al dott. Piccolo Antonio funzionario dei ruoli amministrativi del Ministero della sanità.

La Commissione giudicatrice inizierà i lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede presso l'Ufficio del medico provinciale di Como.

Il presente decreto verrà anche pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura, dell'Ufficio medico provinciale di Como e del Comune interessato.

Como, addì 16 settembre 1964

Il medico provinciale: LUPI

(7327)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CALTANISSETTA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso al posto di ostetrica condotta vacante nella provincia di Caltanissetta al 30 novembre 1963.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1633 in data 4 marzo 1964, con il quale è stato indetto pubblico concorso per il conferimento del posto di ostetrica condotta del comune di Montedoro, vacante al 30 novembre 1963;

Viste le designazioni pervenute dal Ministero della sanità, dalla prefettura di Caltanissetta, dall'Ordine dei medici e dal Comune interessato;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso stesso;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, recante modifiche al regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, sulla disciplina dei concorsi di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Vista la legge 13 marzo 1958, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento della condotta ostetrica di cui alle premesse è costituita come segue:

Presidente:

Manzella dott. Vittorio, vice prefetto.

Componenti:

Schillaci dott. Giuseppe, medico provinciale superiore;

Scarpulla dott. Giuseppe, consigliere di 1ª classe dell'Amministrazione civile dell'interno;

Buccellato prof. Tommaso, primario ostetrico dell'Ospedale Vittorio Emanuele II di Caltanissetta;

Costa dott. Erminio, medico chirurgo, specialista in ostetricia;

Burruano Giuseppina, ostetrica condotta del comune di Caltanissetta;

Segretario:

Barone dott. Gabriele, consigliere di 2ª classe del Ministero della sanità.

La Commissione giudicatrice ha sede in Caltanissetta; le prove di esame non possono aver luogo se non sia trascorso un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio del medico provinciale, della prefettura di Caltanissetta e del Comune interessato.

Caltanissetta, addì 17 settembre 1964

Il medico provinciale: CIRCO

(7328)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CATANZARO

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Catanzaro.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti i propri decreti n. 2404 e n. 4205 del 6 maggio 1964, relativi al concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Catanzaro al 30 novembre 1962;

Considerato che l'ostetrica Vittimberga Maria, vincitrice del posto di ostetrica condotta del comune di Umbriatico, ha rinunziato;

Considerato, inoltre, che l'ostetrica Cerato Rosa che segue in graduatoria, regolarmente interpellata, ha dichiarato di accettare la nomina a titolare della condotta ostetrica di Umbriatico indicata dalla medesima nella domanda di partecipazione al concorso di che trattasi;

Visti gli articoli 26 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

A modifica del proprio decreto n. 4205 del 6 maggio 1964 l'ostetrica Cerato Rosa è dichiarata vincitrice della condotta di Umbriatico in sostituzione di Vittimberga Maria rinunziataria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e sarà affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo Ufficio e del comune di Umbriatico.

Catanzaro, addì 8 settembre 1964

Il medico provinciale: GIUTTARI

(7261)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI GORIZIA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso al posto di medico condotto vacante nella provincia di Gorizia

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 744/San. del 6 maggio 1964, con il quale veniva approvata la graduatoria di merito del concorso per titoli ed esami al posto di medico condotto del comune di Monfalcone, vacante al 30 novembre 1962;

Visto il proprio decreto n. 744/San. del 7 maggio 1964, con il quale il dott. Odoni Dario veniva dichiarato vincitore del concorso di cui sopra;

Vista la deliberazione della Giunta municipale del comune di Monfalcone n. 296/8184 del 12 agosto 1964, con la quale viene preso atto che il dott. Odoni Dario, nominato medico condotto del Comune stesso con atto deliberativo del Consiglio comunale di Monfalcone n. 204/1888 dell'8 giugno 1964, ha, con lettera dell'11 agosto 1964, rassegnato le proprie dimissioni con decorrenza 12 agosto 1964;

Considerato che, ai sensi del primo comma dell'art. 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, deve provvedersi alla nomina del dott. Fontana Livio, che segue immediatamente, nella graduatoria degli idonei, il predetto dimissionario dottor Odoni Dario;

Visto che i decreti sopra menzionati sono stati pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 125 del 23 maggio 1964 e che, quindi, non sono trascorsi i previsti sei mesi dalla data di pubblicazione;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modifiche;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta

Il dott. Fontana Livio è dichiarato vincitore del concorso di cui in narrativa ed assegnato alla condotta medica del comune di Monfalcone.

L'Amministrazione comunale di Monfalcone è incaricata della esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Gorizia e, per otto giorni consecutivi, pubblicato all'albo di questo Ufficio e del comune di Monfalcone.

Gorizia, addì 14 settembre 1964

Il medico provinciale: MONTAGNA

(7326)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI SALERNO

Sostituzione di componenti la Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Salerno.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 5 agosto 1963, registrato alla Corte dei conti il 9 novembre 1963, registro n. 9 Sanità, foglio n. 363, col quale è stato accolto il ricorso del dott. Vincenzo Bifone avverso due decreti del prefetto di Salerno entrambi n. 10943 in data 14 maggio 1957, concernenti rispettivamente approvazione graduatoria e designazione vincitori concorso a posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Salerno, al 30 novembre 1955;

Ritenuto di dover procedere alla esecuzione della suddetta decisione e pertanto, alla convocazione della Commissione giudicatrice;

Visto il decreto prefettizio n. 74537 dell'8 novembre 1956, con il quale venne nominata la Commissione giudicatrice del concorso in questione e considerato che occorre procedere alla sostituzione del presidente dott. Mario De Luca trasferito ad altra sede e del prof. Ugo Pagnini componente, deceduto, nonchè alla sostituzione anche del segretario;

Visti l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, gli articoli 8, 47 e 81 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281, gli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

In sostituzione dei suddetti componenti sono chiamati a far parte della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti in questa Provincia al 30 novembre 1955 che dovrà provvedere a quanto si rende necessario in conseguenza della intervenuta decisione, il dott. Pasquale Suriano in qualità di presidente e il dott. prof. Arnaldo Marcato in qualità di componente.

Il dott. Gaetano Magliano, funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità disimpegnerà le funzioni di segretario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, nell'albo dell'Ufficio del veterinario provinciale di Salerno.

Salerno, addì 22 settembre 1964

Il veterinario provinciale: FERRARA

(7406)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.